

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 novembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL CALC. CRISTIANO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI 1892/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 18.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cristiano Domenico e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE CLEMENTE PIETRO SEGUITO GARA PISA/BENEVENTO CALCIO S.P.A. DEL 24.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DEL VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SACIOTTO LUIZ GABRIEL SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/VIRTUS LANCIANO DEL 27.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 28.10.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto del Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) riduce la sanzione della squalifica inflitta per 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SOSI MAURO SEGUITO GARA GIULIANOVA CALCIO S.R.L./BELLARIA IGEA MARINA DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo) riduce la sanzione della squalifica inflitta per 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 5 novembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete